

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

(Causa T-482/12)

(2013/C 26/106)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: avv. H.-H. -Heyland)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita della convenuta, con cui essa ha respinto la seconda domanda della ricorrente datata 4 ottobre 2012;
- in subordine, annullare parzialmente la decisione della convenuta del 28 agosto 2012, per violazione delle condizioni poste dalla sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, T-300/10;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente che la decisione della Commissione è parzialmente contraria alle condizioni poste dalla sentenza del Tribunale, del 22 maggio 2012, T-300/10 (Internationaler Hilfsfonds/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Ricorso proposto il 5 novembre 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/UAMI — Lotte (LOTTE)

(Causa T-483/12)

(2013/C 26/107)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. A. Jaeger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lotte Co. Ltd (Tokio, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 settembre 2012, procedimento R 2103/2010-4;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Lotte Co. Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «LOTTE» nonché l'immagine di un koala su un albero, che tiene un altro koala più piccolo, per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 6 158 463

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi nazionali, contenenti l'elemento denominativo «KOALA BÄREN» «KOALA» nonché l'immagine di un koala, che tiene un koala più piccolo, per prodotti della classe 30

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, e della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 nonché dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — CeWe Color/UAMI (SMILECARD)

(Causa T-484/12)

(2013/C 26/108)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Germania) (rappresentante: avv. U. Sander)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 settembre 2012, procedimento R 2279/2011-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SMI-LECARD» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 40 — Domanda di marchio comunitario n. 9 861 691

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — Grupo Bimbo/UAMI (SANISSIMO)

(Causa T-485/12)

(2013/C 26/109)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexico) (rappresentante: avv. N. Fernández Fernández-Pacheco)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

- La ricorrente chiede che il Tribunale, considerando prodotta la sua memoria con i documenti allegati, dichiari che il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 29 agosto 2012, procedimento R 1218/2011-2, è stato proposto conformemente ai requisiti di tempo e di forma e, previ gli adempimenti processuali del caso, pronunci una sentenza di annullamento della citata decisione, condannando espressamente l'UAMI alle spese, e concedendo in tal modo la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 9.274.119 «SANISSIMO», in quanto legittimo.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «SANISSIMO» per prodotti delle classi 29 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 9 274 119

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- Violazione dell'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
- Violazione dell'articolo 7, terzo comma, del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — Eckes-Granini/UAMI — Panini (PANINI)

(Causa T-487/12)

(2013/C 26/110)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania) (rappresentante: avv. W. Berlit)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Panini SpA (Modena, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 2393/2011-2; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PANINI», per prodotti della classe 32 — Domanda di marchio comunitario n. 8721987

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 121780 del marchio denominativo «GRANINI», per, segnatamente, prodotti della classe 32; registrazione tedesca n. 30315871 del marchio denominativo «GRANINI», per, segnatamente, prodotti della classe 32

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione